

Atto costitutivo

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

In data 14 novembre 2020 alle ore 20,30 tramite videoconferenza, nel rispetto della normativa anti covid19, si sono riunite le seguenti persone:

- 1) Beneventi Stefano nato a Pavullo nel Frignano (Mo) il 04/07/1969 e residente a Campogalliano (MO) cap 41011 in via Rangoni n.15 codice fiscale BNVSFN69L04G393D
- 2) Bettelli Massimo nato a Modena il 08/08/1970 e residente a Modena cap 41124 in via Luosi n.204 codice fiscale BTTMSM70M08F257Z
- 3) Farina Matteo nato a Correggio il 26/08/1988 e residente a Formigine cap 41043 in via Picelli 21 codice fiscale FRNMTT88M26D037Z
- 4) Goldoni Maria Gloria nata a Formigine il 29/04/1988 e residente a Formigine cap 41043 in via Picelli 21 codice fiscale GLDMGL88D69D711X
- 5) Madonia Concetta nata a Castelbuono (Pa) il 24/06/1971 e residente a Reggio nell'Emilia cap 42122 in via Petrolini n.13 codice fiscale MDNCCT71H64C067N
- 6) Magni Maura nata a Bazzano (Bo) il 18/12/1972 e residente a Modena cap 41124 in via Luosi n.204 codice fiscale MGNMRA72T58A726Z
- 7) Prampolini Elisa nata a Modena il 14/09/1969 e residente a Campogalliano (Mo) cap 41011 in via Rangoni n.15 codice fiscale PRMLSE69P54F257I
- 8) Prisinzano Giuseppe nato a Castelbuono (Pa) il 08/05/1967 e residente a Reggio nell'Emilia cap 42122 in via Petrolini n.13 codice fiscale PRSGPP67E08C067C

I soci fondatori, data l'emergenza sanitaria, all'unanimità sono concordi nel costituire l'associazione riunendosi in modalità telematica, come previsto anche dall'art. 8 dello Statuto della Associazione.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Beneventi Stefano il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig.ra Magni Maura quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al

funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 (in seguito denominato Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

LUCE DEI MIEI OCCHI - APS

ART. 2 Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 L'associazione persegue di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e smi, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate e in particolare riferite alle persone non vedenti, alle Loro famiglie, Istituzioni e/o Enti nonché associazioni coinvolti nei progetti di integrazione e/o di vita, nelle attività culturali, del tempo libero, sportive, lavorative ad esse dedicate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare, per la dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere:

- azioni a carattere informativo divulgativo alle famiglie e agli operatori coinvolti, siano essi della Scuola, dell'A.U.S.L., dei Comuni;
- collaborazione con le istituzioni scolastiche per sostenere l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado;

- organizzazione e conduzione di attività: integrative speciali relative al potenziamento dei sensi residui, senso-percettive, manipolative, senso-motorie, di orientamento statico e dinamico;
- attività favorevoli le autonomie e l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa;
- attività tiflopedagogiche (dedicate a ciechi ed ipovedenti);
- apprendimento di tecniche specifiche per la modulazione dell'interazione educativa genitori-figli, finalizzate agli obiettivi dei progetti individuali;
- interventi volti a coadiuvare le prestazioni erogate da altri Enti e/o Istituzioni;
- azioni sostenenti la sperimentazione e la ricerca tiflopedagogica.
- collaborazioni e prestazioni ex L. 107/2015 e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie ex DPCM 12/2017;

Inoltre, l'Associazione **LUCE DEI MIEI OCCHI - APS** nasce per promuovere l'uguaglianza delle persone minorate della vista sostenendo famiglie, scuole, luoghi di svago e ambienti di lavoro con le attività più avanti definite. Le persone minorate della vista possono infatti raggiungere i più alti gradi di istruzione solo se adeguatamente sostenute da interventi tempestivi, precoci e qualificati. L'associazione si prefigge di contrastare i pregiudizi a carattere discriminatorio avverso le persone non vedenti in tutte le età della vita promuovendo la cultura della diversità e la pluralità di pensiero per superare il divario sociale, influenzato anche dal *digital divide*.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

ART. 4 - L'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea: detto statuto è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera "A".

ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: MADONIA CONCETTA

Vice – Presidente: FARINA MATTEO

Segretario/Tesoriere: PRISINZANO GIUSEPPE

ART. 6 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2021. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Reggio Emilia 14/11/2020

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. Cecchetto Modugno

Sig. [Signature]

Sig. Euse Pappalardo

Sig. [Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELL'IRPEF
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA

REG. IL 25 NOV. 2020 SERIE 8

N. 5895 CON € 200,00

IL DIRETTORE DELL'U.T.

FIRMA SU DELEGA DEL
DIRETTORE PROVINCIALE
GALASSO NATALE ANTONINO

Giulio Lazzaretti



ALLEGATO A

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

“LUCE DEI MIEI OCCHI - APS”

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **“LUCE DEI MIEI OCCHI - APS”** con sede legale nel Comune di Reggio Emilia, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Scopi e Attività

L'associazione persegue di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e smi, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate e in particolare riferite alle persone non vedenti, alle Loro famiglie, Istituzioni e/o Enti nonché associazioni coinvolti nei progetti di integrazione e/o di vita, nelle attività culturali, del tempo libero, sportive, lavorative ad esse dedicate:

- a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare, per la dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere:

- azioni a carattere informativo divulgativo alle famiglie e agli operatori coinvolti, siano essi della Scuola, dell'A.U.S.L., dei Comuni;
- collaborazione con le istituzioni scolastiche per sostenere l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado;
- organizzazione e conduzione di attività: integrative speciali relative al potenziamento dei sensi residui, senso-percettive, manipolative, senso-motorie, di orientamento statico e dinamico;
- attività favorevoli le autonomie e l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa;
- attività tiflopedagogiche (dedicate a ciechi ed ipovedenti);
- apprendimento di tecniche specifiche per la modulazione dell'interazione educativa genitori-figli, finalizzate agli obiettivi dei progetti individuali
- interventi volti a coadiuvare le prestazioni erogate da altri Enti e/o Istituzioni;
- azioni sostenenti la sperimentazione e la ricerca tiflopedagogica.
- collaborazioni e prestazioni ex L. 107/2015 e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie ex DPCM 12/2017;

Inoltre, l'Associazione **“LUCE DEI MIEI OCCHI - APS”** nasce per promuovere l'uguaglianza delle persone minorate della vista sostenendo famiglie, scuole, luoghi di svago e ambienti di lavoro con le attività più avanti definite. Le persone minorate della vista possono infatti raggiungere i più alti gradi di istruzione solo se adeguatamente sostenute da interventi tempestivi, precoci e qualificati. L'associazione si prefigge di contrastare i pregiudizi a carattere discriminatorio avverso le persone non vedenti in tutte le età della vita promuovendo la cultura della diversità e la pluralità di pensiero per superare il divario sociale, influenzato anche dal *digital divide*.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- 6) proventi da cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio funzionamento (es. feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno 1 mese nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita anche quando i suoi soci partecipino mediante mezzi di telecomunicazione o piattaforme digitali con qualsiasi strumento audio e/o video che consenta al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti virtualmente e constatare i risultati di ogni votazione. Nel caso di Assemblea in video o audio-conferenza, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
-

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale

Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

